



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002599 dell'11 novembre 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/960, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 421/DDA/LC)

Con istanza DDA/960, pervenuta in data 9 novembre 2016 (prot. n. DDA/0002564), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega delle società Sony Music Entertainment S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* torrentfunk.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Alessandra Amoroso / Amore puro”, alla pagina internet
<omissis>
- “Alessandra Amoroso / Senza nuvole”, alla pagina internet
<omissis>
- “Biagio Antonacci / L'amore comporta”, alla pagina internet
<omissis>
- “Biagio Antonacci / Inaspettata”, alla pagina internet
<omissis>
- “Giorgia / Stonata”, alla pagina internet
<omissis>
- “Giorgia / Girasole”, alla pagina internet
<omissis>
- “Noemi / Sulla mia pelle”, alla pagina internet
<omissis>
- “Marco Mengoni / Solo 2.0”, alla pagina internet
<omissis>
- “Marco Mengoni / Pronto a correre”, alla pagina internet
<omissis>
- “Fedez / Penisola che non c'è”, alla pagina internet
<omissis>
- “Jovanotti / La mia moto”, alla pagina internet
<omissis>
- “Vasco Rossi / Buoni o cattivi”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “*Vasco Rossi | Stupido Hotel*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Vasco Rossi | Liberi liberi*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Vasco Rossi | Vivere o Niente*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Vasco Rossi | Il mondo che vorrei*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Emma | Schiena*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Zucchero | Zu & Co.* ”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Zucchero | La sesion cubana*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Zucchero | Chocabeck*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Jovanotti | Safari*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Arisa | Sincerità*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Ligabue | Arrivederci mostro*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Laura Pausini | Io canto*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Ligabue | Primotempo*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Laura Pausini | Inedito*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Laura Pausini | Io canto*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Laura Pausini | 20 Greatest Hits*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Bruno Mars | Just the way you are*”, alla pagina internet
<omissis>
- “*Eliza Doolittle | Rollerblades*”, alla pagina internet
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, risulta verosimilmente registrato dalla società TLD Registrar Solutions Ltd., con indirizzo e-mail abuse@tldregistrarsolutions.com, per conto della Whois Privacy Corp., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, raggiungibile alla e-mail 555968d0v5njoil1m@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacycorp.com, con sede in New Providence, Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau (Bahamas), mentre sul sito è disponibile l'indirizzo di posta elettronica dmca@torrentfunk.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti d'America e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/960 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/960", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 25 novembre 2016**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore